L'una di queste cose non può e non deve pregiudicare l'altra. Per queste principali considerazioni io mi permetto d'insistere perchè la Camera scenda alla deliberazione sopra i singoli articoli della legge proposta, e dove la creda veramente utile e conveniente, fin d'ora la adotti, senza differirne l'adozione al tempo in cui potrà essere presentata alla Camera la legge sull'ordinamento generale dell'ordine giudiziario, nella qual legge potrà poi sotto le debite modificazioni essere allogata quella legge che fin d'ora possa dalla Camera venir decretata.

SINEO. Prego il signor presidente di osservare che io intendeva di parlare su questa stessa questione.

PRESIDENTE. Ora la parola è al signor relatore della Commissione.

COLLA, *relatore*. Il progetto della Commissione fu impugnato primieramente dal signor ministro di grazia e giustizia, perchè trovava egli improvvido consiglio l'attenersi semplicemente ad una misura provvisoria, anzichè entrare in discussione sul merito e porre in deliberazione il progetto medesimo nelle singole sue parti. Mi corre obbligo di chiarire innanzi tutto alla Camera quale sia stato il principale motivo che indusse la Commissione ad attenersi ad un mezzo provvisorio, anzichè al progetto dal prelodato signor ministro presentato, e fu che il ritoccare parzialmente soltanto una parte essenzialissima è vero, ma una parte sempre del sistema giudiziario, si riconobbe dalla Commissione improvvido consiglio, si riconobbe altresì come non si potesse soprassedere dal provvedere sopra i giustissimi richiami presentati per parte di giudici di mandamento, i quali per la privazione degli stipendi comunali soffrono fin d'ora un gravissimo pregiudizio. E sopra questo argomento noterò come concorra anche l'idea dello stesso signor ministro, che cioè il suo progetto di legge fosse stato determinato principalmente in dipendenza di moltissimi ed urgenti richiami che erano venuti per parte dei giudici di mandamento.

Ora si fu appunto per far giustizia su questi richiami che credette la Commissione di dover intanto a ciò provvedere; ma lo addentrarsi fin d'ora in un sistema di un riordinamento giudiziario, anche per quanto riguarda agli stipendi dei giudici di mandamento e quelli di prima cognizione, sembra prematuro, in quanto che, riguardo ai giudici di prima cognizione era naturale che questi stipendi si dovessero in ogni loro parte coordinare con quelli che sarebbero stati nella nuova organizzazione stabiliti.

Ed invero quanto riguarda, per esempio, il Pubblico Ministero, forse che sono sin d'ora abbastanza segnate le attribuzioni di questo ramo della magistratura, perchè si possa preventivamente calcolare quale stipendio convenga principalmente attribuir loro? Così è per riguardo a tutti gli altri membri dell'ordine giudiziario, dei tribunali di prima cognizione. È naturale che nel novello Codice di procedura, ed anche secondo le parziali riforme presentate ieri dal signor ministro di grazia e giustizia, si debbano riformare gli attuali stipendi; cosicchè un provvedimento che si prendesse sin d'ora su questo proposito dovrebbe poi mutarsi dopo pochissimo trascorso di tempo; ecco perchè credeva la Commissione che si dovesse isolare l'una cosa dall'altra. Trovo certamente commendevole il divisamento di riordinare il sistema giudiziario in questa parte principalmente che tocca l'interesse della magistratura, cioè gli stipendi, i quali furono riconosciuti in massima di molto inferiori alle attribuzioni altissime agli stessi funzionari commesse.

Ma intanto si trova maggior inconveniente di dover forse coordinare nuovamente la legge coll'organizzazione giudiziaria, allorquando questa stessa organizzazione fosse per essere presentata; ma la Commissione fu indotta principalmente in questa sentenza, da che ravvisò dover essere imminente questo riordinamento della magistratura; e ritenga la Camera come il primo divisamento della Commissione stessa fosse stato quello di disporre per legge, cioè col dispositivo medesimo dell'articolo presentato alla deliberazione della Camera, che questo progetto di riordinamento giudiziario non dovesse indugiarsi oltre la Sessione corrente; ma siccome non sembrò abbastanza consono colle norme ricevute dal Parlamento che così si adoperasse, credette la Commissione che si potesse egualmente ottenere lo scopo proposto, sollecitando vivamente il Ministero a presentare quella proposta di legge.

Ci si rispose per parte del signor ministro di grazia e giustizia che intanto non si debba soprassedere da una disposizione riconosciuta utile, conveniente, anzi urgentissima.

Or bene, la Commissione partì dalla base che molti materiali già stavano in pronto pel riordinamento del sistema giudiziario; che anzi sarebbe stato uopo di sollecitare più vivamente ancora la Commissione già creata, oppure crearne una nuova, aggiungere però fors'anco nuovi membri alla Commissione esistente, o cercare materiali nelle altre legislazioni più compiute della nostra, onde senza maggiore indugio si presentasse il progetto di legge; ma, lo ripeto, siccome la posizione dei giudici era troppo precaria, parve indispensabile, mentre si stava maturando questo compiuto riordinamento, che si provvedesse alla sorte dei giudici.

Il signor ministro di grazia e giustizia a sostegno della sua tesi addusse il fatto di un riordinamento parziale in materia d'amministrazione; il fatto cioè dello stralciamento del mandamento di Ovada dalla provincia d'Acqui. Egli fece osservare come il propugnatore di quel progetto avesse riconosciuto utile che non s'indugiasse ad ordinare l'invocata separazione fino al compiuto riordinamento dei comuni dello Stato.

Potrei citare ancora l'esempio recente della questione agitata relativamente alle strade reali. Quando si trattò della presa in considerazione del progetto Scofferi si riconobbe che non si dovesse soprassedere dal dichiarare reale la strada da Genova a Nizza finchè vi fosse riordinamento compiuto di tutto il sistema stradale, che intanto fosse opportuno fare quel po' di bene.

Io trovo che non calzano questi esempi, non vale quello dei comuni di Ovada, perchè certamente sarà molto più remoto il riordinamento nella circoscrizione territoriale di tutti i mandamenti degli Stati, onde quell'indugio che durava da oltre trent'anni in pregiudizio del mandamento di Ovada sarebbesi forse potuto protrarre due o più lustri.

E nemmeno l'esempio della riordinazione delle strade, perchè è noto come ingenti spese occorrano per questo oggetto. È noto come precarie e molto pericolanti sono le nostre finanze, e come siffatti sistemi, troppo in disproporzione coi nostri mezzi attuali, non possano per ora attuarsi.

Ma altra cosa è riguardo al sistema giudiziario. Il lavoro concernente questo sistema ci fu già annunziato come molto prossimo. È importante lo astenersi dal ritoccare parzialmente quella parte eziandio del sistema giudiziario che riguarda gli stipendi dei giudici di prima cognizione, perchè non si corra poi il rischio di dover stralciare forse allo stipendio stabilito col progetto ministeriale, allorchè saranno definitivamente stabilite e conosciute le attribuzioni dei giudici nel nuovo sistema giudiziario. Ecco le principali considerazioni che mossero la Commissione ad opinare che si dovesse soprassedere da ogni altra ricerca, e isolare, per così dire, la questione